



2024/2127

2.8.2024

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2127 DELLA COMMISSIONE**

**del 24 luglio 2024**

**relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio**

*[notificata con il numero C(2024) 5001]*

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 giugno 2024 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta».
- (2) Gli obiettivi dell'iniziativa così come formulati dagli organizzatori mirano a che: i) «i cittadini consumatori europei abbiano accesso a informazioni trasparenti rispetto ai prodotti alimentari che acquistano»; ii) siano rispettate le aspettative dei consumatori europei «in termini di elevati standard di qualità e sostenibilità» dei prodotti alimentari; iii) «siano esplicite e chiare le indicazioni dell'origine di provenienza per tutti i prodotti che entrano nel mercato comune»; iv) tutti i prodotti che entrano nel mercato comune rispettino gli stessi «standard dal punto di vista ambientale, sanitario e delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno a tutela della salute dei cittadini consumatori e del pianeta».
- (3) Un allegato apporta ulteriori dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Fa riferimento ai criteri relativi all'acquisizione dell'origine e al luogo di origine di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Gli organizzatori ritengono necessario rispettare il «principio di reciprocità per proibire l'importazione di cibo trattato con sostanze e metodi vietati in Europa» e aumentare i «controlli alle frontiere sul cibo che entra nei confini europei e nazionali». Affermano altresì che l'obbligo di indicazione dell'origine dovrebbe essere esteso a tutti i prodotti alimentari «al fine di prevenire le frodi, tutelare la salute pubblica e garantire il diritto all'informazione dei consumatori».
- (4) Per quanto riguarda gli obiettivi dell'iniziativa, la Commissione potrebbe presentare, sulla base degli articoli 114 e 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), una proposta di atto giuridico volto a garantire che i cittadini consumatori europei abbiano accesso a informazioni trasparenti rispetto ai prodotti alimentari che acquistano e che siano rispettate le loro aspettative in termini di elevati standard di qualità e sostenibilità.
- (5) Potrebbe altresì presentare, sulla base degli articoli 114 e 207 TFUE, una proposta di atto giuridico volto a garantire che le indicazioni di origine siano esplicite e chiare per tutti i prodotti che entrano nel mercato interno e che questi rispettino gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno a tutela della salute dei cittadini consumatori e del pianeta.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj>).

- (6) Per questi motivi la Commissione ritiene che nessuna parte dell'iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (7) Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.
- (8) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
- (9) L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (10) È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta».
- (11) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta» è registrata.

*Articolo 2*

Il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta», rappresentato da Ettore PRANDINI e Paolo DI STEFANO in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2024

*Per la Commissione*  
Věra JOUROVÁ  
*Vicepresidente*